

**VIAGGIO NELLA RIFORMA FISCALE Cosa cambia per società quotate e pmi? Operazioni straordinarie, canali di finanziamento, incentivi al management... Tutto va inquadrato con le nuove norme. Primo di una serie di articoli per capire e sfruttare le nuove opportunità**

La fusione ha spesso permesso all'acquirente di recuperare fiscalmente una parte del prezzo di acquisto, a fronte della tassazione della plusvalenza in capo al cedente.

Il radicale cambiamento dei principi impositivi alla base della riforma Ires ha eliminato completamente questa sorta di arbitraggio fiscale, rendendo sostanzialmente prive di veri e propri vantaggi tributari le operazioni di fusione.

La normativa transitoria che disciplina il passaggio dall'Irpeg all'Ires ha tuttavia previsto un'ultima e ristretta finestra temporale, che verrà meno con il prossimo 30 aprile, in cui sarà ancora possibile beneficiare dei vantaggi acquisiti.

Gli interessati sono tutti coloro che contemporaneamente:

- Detengano partecipazioni acquistate da terzi e tuttora iscritte a un prezzo superiore al pro-quota del patrimonio netto contabile della partecipata;
- Abbiano acquistato la partecipazione in oggetto da un cedente che ha realizzato una plusvalenza considerata rilevante da parte dell'amministrazione finanziaria.

In quest'ultimo caso è necessario conoscere documentalmente l'imposizione effettiva subita da parte del venditore. In particolare:

- Nel caso cedenti persone giuridiche acquistano rilievo e sono fiscalmente recuperabili dall'acquirente tutte le plusvalenze realizzate da parte di società cedenti residenti in Italia;
- Nel caso di cedenti persone fisiche sono rilevanti e fiscalmente recuperabili dall'acquirente le sole plusvalenze realizzate in sede di regime qualificato (ovvero i cedenti dovevano detenere più del 20% del capitale sociale).

Questa verifica poi deve essere integrata da ulteriori controlli, quali l'arco temporale in cui la partecipazione è stata ceduta ed eventuali rivalutazioni a pagamento della partecipazione effettuate da parte del cedente in occasione di normative agevolative.

L'esatto ammontare della plusvalenza recuperabile in sede di fusione da parte del compratore deve comunque risultare da apposita certificazione da rilasciarsi a cura del cedente.

Il secondo passaggio, una volta verificata l'esistenza di vantaggi fiscali potenziali, consiste nella determinazione e nel recupero del vantaggio in

oggetto. L'opportunità consiste nella rivalutazione gratuita delle attività della partecipata, previa fusione per incorporazione della stessa, nei limiti del disavanzo di fusione che si verrebbe a creare, nonché nei limiti della plusvalenza rilevante realizzata dal cedente. Gli asset oggetto di rivalutazione sono tutte le attività della partecipata, nei limiti del valore di mercato delle stesse. I calcoli di convenienza su quale attività rivalutare, qualora le plusvalenze latenti superino l'ammontare del disavanzo, discendono invece dalla rapidità o meno del processo di ammortamento del cespite, da opportunità di carattere finanziario nonché da considerazioni in merito al futuro impatto della nuova normativa fiscale (la rivalutazione delle partecipazioni può essere resa inutile in caso di possibile applicazione della participation exemption).

Si ricorda infine che il vantaggio e l'opportunità non si limitano al beneficio fiscale: l'operazione è idonea a generare anche un miglioramento del risultato consolidato. Al momento dell'acquisizione il consolidato dovrebbe aver già recepito e ammortizzato il maggior prezzo di acquisto della partecipazione rispetto al pro-quota del patrimonio netto della partecipata, anticipando l'effetto contabile venutosi a creare nell'incorporante per effetto della fusione.